

CONTRATTO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Assessorato alla Sanità della Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR – Unità operativa dirigenziale UOD 06 (di seguito denominato RC_DGSSR_UOD06) con sede nel Centro Direzionale Isola C3 Napoli C.F. _800.119.906 39, rappresentato e domiciliato nella persona del dirigente ad interim dell'UOD 06 Assistenza Ospedaliera dal Dr Mario Vasco,

E

IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA, Seconda Università degli Studi di Napoli, (di seguito denominato DSMFeMP), con sede legale in Largo Madonna delle grazie,1, 80138 Napoli, P.I. 02044190615, in persona del Prof. Francesco Catapano autorizzato alla stipula della presente collaborazione scientifica con delibera del Consiglio di Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva del 30 novembre 2015.

PREMESSO

- a. che è nell'interesse di entrambi gli Enti succitati sviluppare collaborazioni scientifiche volte all'approfondimento delle conoscenze di modelli di analisi degli esiti legati a prestazione sanitarie o a particolari condizioni/patologie;
- b. che la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR UOD 06 Assistenza Ospedaliera ha tra i suoi obiettivi l'integrazione delle fonti informative sanitarie per sviluppare sistemi di sorveglianza attiva degli esiti;
- c. Il Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva svolge attività di ricerca nel campo della Statistica Medica e della implementazione di

modelli di integrazione ed analisi delle fonti informative sanitarie;

- d. che le attività di ricerca di cui sopra sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR UOD 06 e dal Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva

CONSIDERATO

Che la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR UOD 06 partecipa al progetto di sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in regioni del Nord, Centro e Sud Italia - ITOSS (Italian Obstetric Surveillance System)

Il reciproco interesse delle Parti a collaborare per lo svolgimento delle attività legate al progetto ITOSS

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La RC_DGSSR_UOD06 e il DSMFeMP convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della sorveglianza attiva della mortalità materna. L'attività di ricerca avrà come obiettivo lo studio di un modello di integrazione ed analisi delle fonti informative sanitarie con l'obiettivo di individuare e analizzare la mortalità materna meglio descritto nel PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA che costituisce parte integrante della presente collaborazione scientifica (ALLEGATO A). In particolare il rapporto di collaborazione scientifica prevede il raggiungimento a livello regionale (Regione Campania) degli obiettivi specifici 2 e 3 (ALLEGATO A).

Le parti di comune accordo e congiuntamente definiranno i protocolli di lavoro di attuazione del PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA ed effettueranno la valutazione dei risultati del PROGRAMMA stesso.

La conduzione e gestione esecutiva del PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA sarà concordata dai Responsabili scientifici, così come definiti e designati nell'articolo 2.

Il PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA si concluderà con la predisposizione, a cura delle Parti, di una relazione sui RISULTATI DEL PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA.

Articolo 2 - Responsabili della collaborazione scientifica

La RC_DGSSR_UOD06 indica quale proprio responsabile della collaborazione scientifica il Dott. Renato Pizzuti.

Il DSMFeMP indica quale proprio responsabile della collaborazione scientifica il Dott. Paolo Chiodini.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione scientifica di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse

messe a disposizione del Programma di Studio e di Ricerca

Per l'attività di ricerca oggetto della presente collaborazione scientifica, la RC_DGSSR_UOD06 e il DSMFeMP metteranno a disposizione personale e attrezzature che saranno concordate dai Responsabili scientifici, così come definiti e designati nell'articolo 2.

Articolo 4 - Segretezza

Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e confi-

denziale qualsiasi informazione che ogni contraente ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del PROGRAMMA DI STUDIO e di RICERCA e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di incontri o riunioni e/o simili (di seguito, INFORMAZIONI CONFIDENZIALI).

Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.

I contraenti si impegnano a:

- mantenere le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
- limitare l'uso delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI alle attività connesse al PROGRAMMA DI RICERCA e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del PROGRAMMA DI RICERCA;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI siano consapevoli della natura confidenziale delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI e dei risultati del PROGRAMMA DI RICERCA.

Le parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui in questo articolo da parte dei Responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

Le parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e 6

Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del PROGRAMMA DI RICERCA sarà a cura dei Responsabili Scientifici di cui all'art. 2 della presente collaborazione scientifica, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

Articolo 6 - Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati del PROGRAMMA DI STUDIO e di RICERCA sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 2 della presente collaborazione scientifica.

Articolo 7 - Uso del nome e/o logo delle parti

Ogni parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della collaborazione scientifica

Per l'attuazione del programma di ricerca oggetto della collaborazione scientifica, la RC_DGSSR_UOD06 metterà a disposizione di DSMFeMP un contributo pari a € 2.000,00 per lo svolgimento del programma di studio e di ricerca di cui all'allegato A; il contributo verrà corrisposto dalla RC_DGSSR_UOD06 attraverso apposito decreto dirigenziale di liquidazione dei fondi appostati sul capitolo di spe-

sa 7376 Progetto Pilota "Sorveglianza della mortalità materna in regioni del Nord, centro e sud Italia" Trasferimenti locali". Il contributo sarà corrisposto previa approvazione della rendicontazione da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, per il tramite del Ministero della Salute, come prevede la collaborazione scientifica firmata per la realizzazione del progetto. Tutti gli oneri ed eventuali azioni di responsabilità non compresi esplicitamente nell'accordo non sono da imputare a RC_DGSSR_UOD06.

Articolo 9 - Durata

La presente collaborazione scientifica entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 6 (sei) mesi.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della collaborazione scientifica

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente collaborazione scientifica ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di collaborazione scientifica già eseguita.

Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa

La violazione di uno degli obblighi previsti al precedente art. 4 della collaborazione scientifica comporta la risoluzione di diritto della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 12 - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,

espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo e della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR UOD 06 Assistenza Ospedaliera, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Articolo 13 - Controversie

Qualsiasi controversia, relativa alla validità, esecuzione o interpretazione della presente collaborazione scientifica sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 14 - Comunicazioni e corrispondenza

Le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione relative alla presente collaborazione scientifica devono essere inviate:
per la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

UOD 06 Assistenza Ospedaliera

Dr Mario Vasco - Assessorato Sanità Regione Campania - Centro Direzionale Iso-
la C3. 80143 Napoli

per il DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA
PREVENTIVA

Prof. Francesco Catapano – Largo Madonna delle grazie, 1, 80138 Napoli

Le parti dovranno tempestivamente comunicare eventuali cambiamenti dei propri
recapiti.

Articolo 15 - Registrazione e spese

La presente collaborazione scientifica sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa
ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione
saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letta, approvata, sottoscritta.

Napoli, _____

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR UOD
06 Assistenza Ospedaliera

(Dr Mario Vasco)

Napoli, _____

Dipartimento DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA

(S.U.N.)

Il Direttore

(Prof. Francesco Catapano)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni previste nei seguenti articoli:

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

Art. 13 - Controversie

Napoli, _____

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento dei SSR UOD

Assistenza Ospedaliera

(Dr. Mario Vasco)

Napoli, _____

Dipartimento DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA

(S.U.N.)

Il Direttore

(Prof. Francesco Catapano)
